

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

COMUNICATO UFFICIALE N 7

Riunione del 14 ottobre 2009

50.08.09 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- SIRIO PALLAVOLO PERUGIA S.R.L. n. p. Presidente p.t.
- ORABONA ALFONSO n.q. Presidente p.t. SIRIO PALLAVOLO PARUGIA

Sono presenti:

- Avv. Costanza Acciai	- Presidente - RELATORE
- Avv. Thomas Martone	- Vice Presidente
- Avv. Claudio Zander	- Componente

Con relazione ex art. 72 Reg. Giur. la Procura Federale FIPAV deferiva la Società Sirio Pallavolo Perugia S.r.l. nella persona del presidente p.t., per non aver la stessa adempiuto, in violazione dei principi di lealtà e correttezza ex artt. 17 Statuto Fipav e art. 2 RAT, 2° comma lett. b), all'obbligo di corrispondere alla CEV la somma di € 150.000 posta a suo carico, in virtù dell'art. 5 dell'Organizer Agreement, sottoscritto per l'organizzazione della Final Four 2008/2009 della CEV INDESIT CHAMPIONS LEAGUE, costringendo così la Fipav ad anticipare la somma di € 136.121,92 onde evitare la minacciata esclusione di tutte le squadre italiane da tutte le competizioni europee. Con la contestazione delle aggravanti di cui all'art. 49 lett. C e G Reg. Giur., la Procura proponeva per il sodalizio la sanzione della multa di € 30.000.

Deferiva, altresì il Sig.Orabona Alfonso, n.q. presidente p.t. della Sirio pallavolo Perugia s.r.l., a titolo di responsabilità indiretta ex art. 55 numero 2 Reg. Giur, per i medesimi fatti contestati al sodalizio. Contestate le aggravanti di cui all'art. 49 lett. C e G Reg. Giur., la Procura proponeva per l'incolpato la sospensione di ogni attività federale per mesi dieci.

./.

Con provvedimento dell'8 luglio 2009 la CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e convocava le parti per una prima riunione in data 22 luglio 2009.

Ricevuta la convocazione, con raccomandata datata 18 luglio 2009 la Difesa degli incolpati, a ministero degli Avvocati Stincardini e Galli faceva pervenire una memoria difensiva con la quale sollevava una serie di eccezioni preliminari e di merito .

Fra queste, nella riunione del 22 luglio, alla quale erano presenti per la Procura l'Avv. Guarnaschelli e per gli incolpati il Sig. Alfonso Orabona assistito dall'Avv. Galli, la CGN riteneva di dover dar seguito all'istanza della Difesa degli incolpati che, fondatamente, lamentava di aver potuto prendere visione della copia degli atti del procedimento solo il giorno precedente la scadenza del termine per l'invio della memoria difensiva.

Il procedimento, rinviato a nuovo ruolo veniva quindi nuovamente fissato per la data del 14 ottobre 2009.

In data 29 settembre perveniva alla CGN ulteriore memoria difensiva da parte degli Avv. Stincardini e Galli.

Nella riunione così fissata, la Procura Federale nella persona dell'Avv. Giorgio Guarnaschelli faceva presente, allegando idonea documentazione nelle more ricevuta dai competenti Organi Federali, che la Sirio Pallavolo, nel luglio 2009 aveva riconosciuto il proprio debito nei confronti della Federazione e provveduto alla restituzione delle somme dalla stessa Federazione per suo conto anticipate, con ciò contenendo il danno provocato ed operando una sorta di "ravvedimento operoso" tale da attenuarne sensibilmente la responsabilità disciplinare; proponeva pertanto per gli incolpati la sanzione della multa di € 2.000,00 per la Sirio Pallavolo S.r.l. e la sanzione della sospensione da ogni attività federale per gg. 15 per il Sig. Orabona.

./.

La Difesa degli incolpati, presente il Sig. Orabona assistito dall'Avv. Galli, insisteva nelle difese svolte nelle memorie in atti chiedendo il non luogo a sanzione per entrambi gli incolpati per i motivi nelle stesse memorie illustrati.

Sentite le parti ed esaminati gli atti, la CGN ritiene di dover affrontare preliminarmente le eccezioni di rito svolte dalla difesa degli incolpati che ha insistito nelle richieste e nelle motivazioni svolte nella memoria.

Nessuna delle eccezioni preliminari di rito svolte dagli incolpati merita accoglimento.

Risulta infatti infondata la singolare interpretazione dell'art. 72.1.c Reg. Giur. in base alla quale la richiesta di deferimento dovrebbe essere formalmente comunicata agli incolpati da parte della Procura Federale al pari dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p.. A parte l'ovvia considerazione che il procedimento disciplinare domestico, dovendo rispondere a criteri di celerità e snellezza, pur dovendo rispettare i principi di garanzia del diritto di difesa e del contraddittorio, non può soggiacere alle più complesse regole di un processo, quale quello penale, inteso alla salvaguardia di superiori interessi statuali e destinato a svolgersi secondo regole di organizzazione e tempi ben più complessi ed ampi rispetto a quelli dell'ordinamento sportivo interno della Federazione, si rileva come la norma regolamentare citata non comporti affatto il dovere per la Procura di comunicare oltre all'atto di contestazione degli addebiti altri avvisi concernenti la propria attività. Risulta più che evidente dal dato testuale delle medesime norme citate dalla Difesa degli incolpati che i doveri di comunicazione nei confronti di chi sia sottoposto a procedimento disciplinare riguardano esclusivamente la contestazione degli addebiti e l'instaurazione del procedimento; comunicazioni attraverso le quali viene ampiamente garantita la possibilità per

./.

l'incolpato di svolgere e documentare, come del resto avvenuto nel caso di specie, le proprie difese.

Non è fondata l'eccezione relativa alla "inesistenza o nullità della notifica/comunicazione dell'atto di convocazione datato 17/09/2009 per essere stato lo stesso comunicato a mezzo telefax e posta elettronica anziché con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

A parte la considerazione che ogni, pur insussistente nel caso di specie, irregolarità di convocazione risulterebbe sanata dall'effettiva partecipazione degli incolpati al procedimento e dalla piena esplicazione da parte degli stessi del diritto di difesa, si deve rimarcare come la norma di cui all' art. 21.3 Reg. Giur. citata dalla stessa Difesa riguardi esclusivamente ed inequivocabilmente gli atti "rivolti agli organi giurisdizionali", nel cui novero non rientrano gli incolpati.

Non è fondata l'eccezione di nullità per superamento dei termini ex art. 18.2 Reg. Giur. La notizia dell'avvio del procedimento è pervenuta alla Procura in data 11 giugno 2009 e la durata dell'istruttoria non ha superato i termini previsti per lo svolgimento delle due fasi di cui il procedimento consta, considerata altresì la particolare complessità del materiale probatorio in atti, che ha richiesto la traduzione delle numerose missive scambiate tra la CEV e la Fipav e il chiarimento dei rapporti con l'organismo sopranazionale. Non compete poi certamente agli incolpati stabilire il grado di complessità delle indagini e dello svolgimento dibattimentale.

In ulteriore considerazione, si deve ritenere che il rinvio a nuova riunione al fine di consentire alla parte la piena esplicazione del diritto di difesa comporta la decorrenza del termine per la fase dibattimentale dal rinnovo della convocazione; in ogni caso il "favor"

./.

dimostrato dalla Commissione per le istanze processuali dell'incolpato, attraverso un prolungamento dei termini, nonostante l'esplicazione del diritto di difesa da parte delle Sirio pallavolo e del suo Presidente avessero sanato ogni possibile irregolarità processuale, ha legittimato l'emissione di ordinanza di proroga del termine ex art. 18.3 Reg. Giur.

Non appare infine fondata la difesa nel merito del comportamento degli incolpati, risultando questa basata esclusivamente su considerazioni di ordine prettamente civilistico, inerenti alla sussistenza o meno dell'obbligo di pagamento della tassa di organizzazione richiesta dalla CEV in capo alla Sirio Pallavolo. Quello che infatti rileva, nel caso di specie è proprio il comportamento-assunto dalla Procura come disciplinarmente rilevante- consistito nell'aver pretestuosamente eluso e ritardato, nonostante la piena consapevolezza delle gravi conseguenze cui la Fipav sarebbe andata incontro, un adempimento della cui necessità, sia per consolidata prassi federale sia per l'attiva partecipazione alle attività preliminari di organizzazione attestate dal fitto scambio di e-mail presente in atti , il Sodalizio doveva essere ben consapevole.

In ogni caso, si ritiene che la circostanza di aver riconosciuto, se pur con tardiva resipiscenza la sussistenza dell'obbligo (cfr. lettera del 10 luglio 2009 indirizzata alla Lega di serie A) a proprio carico e di aver provveduto al suo adempimento, attenui in maniera molto significativa la responsabilità disciplinare degli incolpati anche al di sotto delle pur mitigate richieste della Procura Federale.

PQM

La Commissione, affermata la responsabilità degli incolpati per i capi di incolpazione loro ascritti, esclusa l'applicazione di ogni circostanza aggravante, considerato il comportamento successivo all'apertura del procedimento disciplinare che ha consentito di evitare un danno

./.

altrimenti grave ed irreparabile alle attività sportive federali in ambito internazionale. dispone a carico del sodalizio Sirio Pallavolo Perugia s.r.l. la sanzione della multa di € 300,00 , a carico della stessa s.r.l. Sirio Pallavolo Perugia nonché a carico del suo legale rappresentante pro-tempore Sig. Orabona la sanzione dell'ammonizione con diffida ed'espresso invito ad astenersi, per l'avvenire, dal commettere altre infrazioni e con l'avvertimento che, in difetto, le altre infrazioni, in ispecie quelle di carattere analogo a quelle oggi giudicate, saranno punite più severamente.

F.to Il Presidente

Avv. Costanza Acciai



Affisso il 26 ottobre 2009